

M Marine mercantili

Lotta all'inquinamento marino da idrocarburi: norme più stringenti per le piattaforme off-shore

I titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi (liquidi o gassosi) che effettuano la perforazione dei pozzi o la coltivazione di oli minerali nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiana (1) hanno l'obbligo di costituire sulla terraferma depositi idonei a ospitare dotazioni antinquinamento che possano essere trasferite entro tre ore sulle navi appoggio alle piattaforme *off-shore*. È quanto prevede il decreto 23 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2), che abroga e sostituisce il decreto 20 maggio 1982 dell'allora Ministero della marina mercantile «Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare», ponendo a carico dei titolari di tali permessi ulteriori obblighi. *In primis* quello di redigere un piano per l'addestramento del personale all'impiego delle dotazioni antinquinamento che prevede esercitazioni almeno semestrali (3). In secondo luogo l'obbligo di munirsi del registro delle manutenzioni e delle esercitazioni semestrali su cui annotare le eventuali anomalie riscontrate e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (4). E, infine, l'obbligo di fornire istruzioni e disposizioni dettagliate per il corretto mantenimento delle dotazioni antinquinamento, affinché le stesse «siano sempre in buone condizioni manutentive, operative e costantemente disponibili per l'uso immediato».

Dotazioni antinquinamento

A similitudine con quanto previsto dall'abrogato decreto del Ministero della marina mercantile, il decreto neo introdotto individua — ampliandone la tipologia e il numero — le dotazioni antinquinamento dei depositi sulla terraferma (5) (vedasi *Riquadro 1*), delle navi appoggio (6) (vedasi *Riquadro 2*) nonché degli impianti di perforazione, delle piattaforme e delle navi di stoccaggio (vedasi *Riquadro 3*), fermo restando che:

— i prodotti disinguantanti devono essere idonei all'uso ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio 31 marzo 2009 (7) «Impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi» e 25 febbraio 2011 (8) «Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificati dai decreti 13 marzo 2013 (9) e 3 febbraio 2014 (10);

— l'utilizzo dei prodotti disperdenti e assorbenti non inerti (11) è assoggettato caso per caso alla preventiva autorizzazione ministeriale (12).

Riquadro 1*

Dotazioni antinquinamento dei depositi sulla terraferma

— n. 2 sistemi meccanici di recupero e separazione olio/acqua (*skimmers*) aventi caratteristiche idonee al contenimento dei prodotti estratti e alle condizioni meteo marine prevalenti nell'area ove sono ubicate le piattaforme, con capacità di recupero non inferiore ai 35 metri cubi/ora;
— 1.000 metri di panne costiere, 500 metri di panne d'altura, 500 metri di panne rigide, con i relativi sistemi di ancoraggio;
— 1.000 metri di panne assorbenti dichiarate impiegabili, nonché 5 metri cubi di materiale oleo-assorbente nelle sue varie configurazioni;
— 8.000 litri di prodotti disperdenti di tipo riconosciuto idoneo e relativa apparecchiatura per lo spandimento in mare;
— Cisterne di raccolta di capacità complessiva non inferiore a 300 metri cubi.

* Il decreto abrogato prevedeva: 2 *skimmer*; 500 metri di panne d'alto mare; 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinguantanti unitamente all'apparecchiatura di spandimento; n. 1 serbatoio di raccolta.

Riquadro 2**

Dotazioni antinquinamento delle navi appoggio

— 200 metri panne di altura;
— n. 1 *skimmer* e relative casse di raccolta;
— 200 metri di panne assorbenti nonché 1 metro cubo di materiale oleo-assorbente;
— 500 litri di prodotti disperdenti e relativa apparecchiatura di dispersione.

** Il decreto abrogato prevedeva: n. 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinguantanti con relativa apparecchiatura di dispersione; 250 metri di panne di alto mare; n. 1 *skimmer*.



Riquadro 3***

Dotazioni antinquinamento impianti di perforazione, piattaforme off-shore e navi di stoccaggio

- Quantitativo di panne di altura non inferiore al perimetro esterno della piattaforma o della nave di stoccaggio maggiorato del 30%;
- Quantitativo di panne assorbenti non inferiore al doppio della somma dell'esterno perimetro esterno della piattaforma o della nave di stoccaggio;
- 1.000 litri di prodotti disperdenti e relativa apparecchiatura di dispersione.

*** Il decreto abrogato prevedeva: n. 20 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinguantanti con relativa apparecchiatura di dispersione; 250 metri di panne di alto mare.


Aree marine protette. La Corte Costituzionale riafferma le prerogative dello Stato

L'istituzione delle aree marine protette compete esclusivamente allo Stato. È quanto ha stabilito la sentenza n. 36 del 15 febbraio 2017 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della quasi totalità degli articoli della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante l'istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi (13) nel tratto di mare fino a sei miglia prospiciente i Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni (14).

Quadro normativo

La disciplina delle aree protette è contenuta nella legge 6 dicembre 1991, n. 391 «Legge quadro sulle aree protette» che, all'articolo 2, classifica tali aree in: a) parchi nazionali e regionali; b) riserve naturali, statali o regionali; c) riserve naturali terrestri, fluviali, lacuali o marine.

Con riferimento all'ambiente marino, la stessa legge distingue le aree protette come definite ai sensi del «Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette» di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 (15) e le aree istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della



Cartina delle Aree Marine Protette italiane istituite (Fonte: miniambiente.it).

tutela del territorio e del mare, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare» (16).

La legge regionale n. 38/2015

Il Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi (17) era stato classificato con riferimento all'articolo 2, comma 2, della legge n. 391/1991, e all'articolo 9,



Il parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi» (Fonte: abruzzoive.it).



comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 «Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa». Norme in base ai quali i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

La sentenza n. 36/2017 della Corte Costituzionale

Nel ricorso promosso dinanzi alla Corte costituzionale l'Avvocatura generale dello Stato aveva denunciato che la legge regionale aveva surrettiziamente istituito un'area marina protetta (l'area di nuova istituzione interessa unicamente il territorio marino e si configura a tutti gli effetti come un'area marina protetta, la cui disciplina afferisce alla materia di competenza esclusiva statale «tutela dell'ambiente») e violato l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (18). Tesi che la Consulta ha pienamente accolto,

allineandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disciplina contenuta nella legge 394/1991 rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza n.212/2014).

Pietro Verna

Riquadro 4

Effetti (dirompenti) della sentenza n. 36/2017

Sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli: 1 (Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi); 2 (Descrizione dell'area); 3 (Finalità); 4 (Perimetrazione); 5 (Ente di gestione); 6 (Piano del Parco); 7 (Programma pluriennale economico e sociale e regolamento del Parco); 8 (Piano di gestione); 9 (Norme di salvaguardia); 11 (Norma finanziaria); 12 (Entrata in vigore).

Mentre è rimasto in vigore soltanto l'articolo 10 che ha riformulato il comma 5 dell'articolo 15, della legge regionale n. 38/1996, il cui testo è il seguente: «Il Piano del parco [...] individua e regola le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale e l'attività di pesca».

NOTE

- (1) La materia è disciplinata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613 «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» e, in particolare, dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale».
- (2) G.U. n. 37 del 14 febbraio 2017.
- (3) Una copia del piano deve essere depositata entro 30 giorni dalla sua adozione presso la Capitaneria di porto competente per territorio.
- (4) Il registro deve essere messo a disposizione dell'autorità marittima per le ispezioni.
- (5) Il Compartimento marittimo, di intesa con la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo risorse può autorizzare un unico deposito per più piattaforme localizzate in aree contigue o viciniori.
- (6) L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.886/1979 stabilisce che l'unità di perforazione deve essere assistita da una nave appoggio «costantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione (...) in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto».
- (7) G.U. n. 114 del 19 maggio 2009.
- (8) G.U. n. 74 del 31 marzo 2011 - Supplemento Ordinario n. 87.
- (9) G.U. n. 84 del 10 aprile 2013.
- (10) GU n. 41 del 19 febbraio 2014.
- (11) I prodotti ad azione assorbente non inerti e i disperdenti sono disciplinati dal decreto 25 febbraio 2011 che indica dettagliatamente i requisiti che devono avere tali prodotti per essere riconosciuti idonei, nonché i test e le prove di laboratorio cui devono essere sottoposti al fine di valutarne l'efficacia, la stabilità, la biodegradabilità, il potenziale di bioaccumulo e la tossicità verso gli organismi acquatici.
- (12) L'autorizzazione è rilasciata dal Centro operativo antinquinamento operante presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione VII⁶.
- (13) Il trabocco o trabocco (nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco) è un'antica macchina da pesca tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi.
- (14) Il perimetro del Parco prospiciente la costa era compreso tra le seguenti coordinate: A. (linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E; B. (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E; C. (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E; D. (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.
- (15) Le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea sono Portofino; Miramare; Plemmirio; Tavolara-Punta Coda Cavallo; Torre Guaceto; Capo Caccia-Isola Piana; Punta Campanella; Porto Cesareo; Capo Carbonara; Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre.
- (16) Vedasi il sito <http://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette>.
- (17) Il perimetro del Parco prospiciente la costa era compreso tra le seguenti coordinate: A. (linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E; B. (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E; C. (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E; D. (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.
- (18) L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione recita testualmente: «lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».



Shipping, logistica e industria dialogano insieme a Milano

Non è certo mancato il *food for thought* nella prima edizione della *Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry*, la due giorni svoltasi all'inizio di febbraio nella sede di Assolombarda e promossa da quest'ultima organizzazione assieme a *International Propeller Clubs*, Federazione del mare, Assologistica e Alsea (Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori). Un evento di confronto per il rilancio del sistema nazionale industriale e di distribuzione, da ripetere con cadenza annuale.

Al centro delle numerose presentazioni e discussioni, che si sono succedute a ritmo intenso (gli atti sono scaricabili al link www.shippingmeetsindustry.it/scarica-gli-atti-dei-convegni/) e che hanno visto coinvolti esponenti del mondo pubblico e privato del calibro di Nik Delmeire (Segretario generale dello *European Shippers' Council*) e di Gianpiero Mastinu (docente al Politecnico di Milano), anche l'economia marittima italiana e la sua competitività.


Tra le brevi analisi di più diretto interesse per il settore navale e portuale, meritano un cenno quella intitolata «Le "controstallie" (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino», sviluppata dall'avv. prof. Enrico Righetti dell'omonimo studio legale e quella del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste Zeno D'Agostino sulle capacità intermodali dello scalo friulano. Pure risalto, in ultimo, va dato all'illustrazione della piattaforma *Web Container* fatta a cura di Michele



Shipping, Forwarding&Logistics meet industry (Fonte: pressmare.it).

Perugini di *Easycloud*: si tratta di un software che aggrega informazioni di varia natura e consente di monitorare e localizzare in tempo reale la merce, messo a punto dall'azienda beneventana (nata appena quattro anni fa) e a cui Assologistica ha assegnato il premio «Il Logistico dell'anno» per il 2015 (ulteriori informazioni sono presenti sul sito www.webcontainer.it).

Eugenio Tatulli



Porto di Genova (Fonte: porto.genova.it).